



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOTTA DI LIVENZA

Via A. Manzoni, 2
C. F. 94141400260

31045 - MOTTA DI LIVENZA (TV)
e-mail tvic88100c@istruzione.it

0422/761581
FAX 0422/861853

Comuni di: MOTTA DI LIVENZA - MEDUNA DI LIVENZA - CESSALTO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Deliberato dal C. di I. il 28 gennaio 2014

II

VIGILANZA E SICUREZZA SCOLASTICA

PREMESSA

- 1) Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e i connessi impegni per la sicurezza a carico degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo. I predetti obblighi sono ripartiti nel modo che segue.
 - a) dirigente scolastico: competenza per gli aspetti organizzativi generali
 - b) responsabile di sede: competenza per
 - gli aspetti organizzativi di sede
 - gestione delle emergenze;
 - c) docenti e collaboratori scolastici: competenza per:
 - **vigilanza di prossimità**, secondo gli obblighi normativo-contrattuali vigenti e le disposizioni di cui alle precedenti lettere "a" e "b";
 - **informazioni/istruzioni** in ordine:
 - ai fattori di rischio rilevati nei locali scolastici;
 - ai comportamenti a rischio;
 - alle misure di prevenzione nel percorso scuola-abitazione
- 2) In caso di attività parascolastiche, di integrazione formativa, visite guidate ... gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.
- 3) Tutto il personale è obbligato a comunicare al responsabile di sede o al dirigente scolastico ogni eventuale fattore o comportamento a rischio sopraggiunto o non rilevato. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio; successivamente ne viene data comunicazione al dirigente scolastico per i provvedimenti conseguenti.
- 4) Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, i temi della sicurezza dovranno essere contestualizzati nella programmazione educativo-didattica. Gli insegnanti, periodicamente, forniscono informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, di natura strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici.
- 5) Tutto il personale, anche supplente, i soggetti e i visitatori esterni sono obbligati a prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
- 6) Il personale scolastico è obbligato a partecipare:
 - alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza;
 - ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza.
- 7) Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascuna sede, al responsabile di sede.
- 8) Particolare attenzione nella vigilanza sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con rischio specifico:
 - transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
 - presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili;
 - prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;

- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico (che dovranno risultare sempre agibili); il collaboratore scolastico provvede alla vigilanza e all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori ecc privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni compatti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

9) Particolare cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti:

- a) nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di interclasse/classe/intersezione e segnalati al DS per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
- b) durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione da parte dei docenti in turno di sorveglianza. Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante il predetto intervallo.

COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE DOCENTE

Allo scopo di assicurare il corretto e sicuro funzionamento dell'attività scolastica e la massima sorveglianza e vigilanza dei minori durante l'orario di servizio, i docenti e il personale collaboratore scolastico sono tenuti all'osservanza di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente:

- 1) Tutti i docenti della prima ora devono essere in servizio **almeno cinque minuti** prima del suono della campana (compresi i docenti di sostegno e in compresenza).
Al suono della campana i docenti (o il personale collaboratore scolastico in caso di assenza del docente e in attesa della nomina del supplente) in caso di bel tempo preleveranno gli allievi dal cortile della scuola e in caso di mal tempo dall'atrio e li condurranno in fila ed in silenzio in classe. I docenti di sostegno e i docenti impegnati in attività alternativa alla Religione cattolica si premureranno di avvisare, il responsabile di sede dell'eventuale assenza dell'/degli allievo/i seguito/i.
Il personale non docente coadiuverà il personale docente nel compito di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione.
- 2) Ogni docente in servizio, alla fine della/delle ora/e di lezione in una classe, dovrà raggiungere con la massima sollecitudine la classe successiva; in caso del mancato cambio da parte del collega subentrante, affiderà la sorveglianza della classe al personale collaboratore disponibile.
- 3) Nel caso ricorra l'inderogabile necessità di lasciare momentaneamente l'aula, il docente avrà cura di farsi sostituire dal personale collaboratore scolastico, responsabile degli alunni fino al suo rientro.
Per nessuna ragione gli alunni devono essere inviati da soli fuori dall'aula, né per provvedimento disciplinare, né per incarichi di qualsiasi genere, ad eccezione dell'uscita ai servizi igienici, nel qual caso gli alunni vanno fatti uscire dalla singola classe uno alla volta, ad esclusione della prima e della quarta ora di lezione, salvo casi eccezionali, e per tempi misurati. In caso contrario il docente si accerterà del motivo della permanenza prolungata. Il personale collaboratore, a sua volta, è tenuto alla stretta e continua vigilanza sugli alunni che usufruiscono dei servizi igienici.
- 4) Nel caso di spostamento delle classi in palestra, nei laboratori, in altre aule... il docente accompagnerà gli alunni durante l'andata ed il ritorno, anche con l'ausilio del personale collaboratore scolastico.
- 5) Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa saranno accompagnati dall'insegnante della V ora sino all'ingresso della mensa stessa o, in caso di doppio turno, all'uscita del cortile o negli spazi interni previsti in caso di cattivo tempo. Gli insegnanti in turno di sorveglianza raggiungeranno quanto prima gli alunni in mensa o in cortile. Gli insegnanti della settima ora preleveranno le rispettive classi dal cortile, in caso di bel tempo, o dall'atrio in caso di cattivo tempo.
- 6) Il personale non docente è tenuto a segnalare con la massima tempestività in Dirigenza o in Segreteria l'eventuale assenza del docente dalla classe e, mentre si provvederà alla sostituzione, tale personale sorveglierà la classe stessa.
- 7) Al suono della fine della terza ora i docenti, dopo aver controllato che nessun alunno sia rimasto in classe, accompagneranno gli alunni in caso di bel tempo in cortile, in caso di maltempo negli spazi interni previsti in ogni sede, dove saranno sorvegliati dai docenti in turno di sorveglianza. I docenti in servizio alla quarta ora preleveranno la propria classe o dal cortile o dagli spazi interni, evitando ogni indugio e la accompagneranno ordinatamente in aula.
- 8) **I docenti incaricati della sorveglianza durante l'intervallo sono tenuti a svolgere tale compito dall'inizio alla fine dell'intervallo con la massima attenzione nelle zone previste sia all'interno dell'edificio scolastico, sia in cortile. Il personale ausiliario è tenuto a coadiuvare i docenti nella sorveglianza degli alunni, nei punti previsti.**

N.B. I docenti in sostituzione dei colleghi alla terza ora dovranno accertarsi se il collega che sostituiscono ha il turno di sorveglianza ed in caso affermativo effettuarlo.

Durante la ricreazione gli alunni possono recarsi in bagno due per volta, per il tempo strettamente necessario, su permesso dell'insegnante e sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici.

Al termine delle lezioni l'insegnante dell'ultima ora accompagnerà la classe fino al rispettivo portone di uscita, controllando che gli allievi escano in ordine ed in silenzio.

Una volta usciti:

- gli alunni che si servono del trasporto saliranno nello scuolabus in attesa davanti all'edificio;
- gli altri verranno prelevati al portone d'uscita dai genitori o da un loro delegato.

Nel caso in cui il genitore sia impossibilitato a prelevare il figlio, lo stesso è tenuto ad avvisare telefonicamente la Dirigenza, affinché possa disporre di trattenere il minore, in attesa del genitore, affidandolo al personale collaboratore scolastico. La telefonata, registrata come fonogramma, dovrà contenere il nome di chi ha chiamato, l'ora e il nome dell'alunno da trattenere.

- 9) Il personale collaboratore scolastico in servizio effettuerà la massima sorveglianza all'ingresso dell'edificio onde evitare che gli alunni in qualsiasi momento possano lasciare la scuola prima del termine dell'orario scolastico giornaliero senza la necessaria autorizzazione e, in ogni caso, accompagnati da un familiare o da un suo delegato. I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti ad intervenire nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.
- 11) In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, il personale in servizio, docente e non docente:
- a) richiede l'intervento dell'addetto al primo soccorso, se presente;
 - b) informa la segreteria che provvede ad avvisare i familiari;
 - c) inoltra alla segreteria, nelle situazioni di gravità, anche presunta, richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).

In caso d'infortunio o danneggiamento l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redige una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.
- eventuali testimonianze di altri operatori presenti.

In caso di intervento medico ed ospedaliero la segreteria informa i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

12) Gli alunni non devono mai essere lasciati soli durante l'attività scolastica, compresi i viaggi d'istruzione e le visite guidate. Anche durante le ore di lezione i docenti dovranno esercitare la massima vigilanza nei confronti dei minori loro affidati.

13) Durante lo svolgimento delle prove d'esame, gli alunni che termineranno la prova scritta prima del tempo massimo previsto (**3 ore per l'Italiano , 2 ore per le lingue straniere**, la matematica e la prova nazionale), se non prelevati dai genitori resteranno a scuola, sorvegliati dai docenti in turno di sorveglianza, fino allo scadere del tempo massimo comunicato ai genitori.

14) In caso di sciopero sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico non aderente allo sciopero, all'occorrenza, hanno il dovere di vigilare sugli alunni, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori.

15) La somministrazione di farmaci agli alunni deve avvenire sulla base di una formale richiesta dei genitori a fronte della presentazione di certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno, con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Il DS, a sua volta, individua un luogo fisico idoneo alla conservazione e alla somministrazione del farmaco; autorizza l'accesso ai locali scolastici ai genitori degli alunni per la somministrazione dei farmaci; verifica la disponibilità degli operatori scolastici a somministrare i farmaci in vece dei genitori.

B) COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

I collaboratori scolastici esercitano, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, compiti di vigilanza, nei confronti di alunni e del pubblico. La vigilanza è esercitata con riferimento alla mobilità interna agli edifici scolastici, agli accessi esterni ed interni.

In particolare detta vigilanza è esercitata:

- nei momenti di entrata ed uscita degli alunni e, durante la ricreazione, nei servizi igienici;
- negli intervalli determinati dai cambi di insegnante nelle classi;
- nei movimenti, anche autorizzati, di alunni, singoli o in gruppi;
- nelle aule, laboratori ecc in caso di momentanea assenza dell'insegnante;
- nei confronti delle uscite, incluse quelle di sicurezza.
- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti a rischio.

C) ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

1- Per ragioni di sicurezza l'accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei.

Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche l'ingresso è consentito limitatamente:

- ai rappresentanti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;
- ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione per l'uso dei locali scolastici;
- ai soggetti espressamente invitati o autorizzati;
- ai visitatori per i soli rapporti di utenza.

Eventuali visitatori sono tenuti a rivolgersi al personale collaboratore scolastico o ad altro personale interno, specificando il proprio status e le ragioni della visita; il suddetto personale provvede all'inoltro del visitatore presso l'ufficio o gli addetti richiesti. Il visitatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite per il tramite del personale interno.

2- Tutti i soggetti esterni a qualunque titolo presenti nella scuola sono tenuti a prendere visione:

- del documento valutazione rischi, del piano antincendio e della cartellonistica di sicurezza;
- degli addetti incaricati della sicurezza scolastica, del servizio antincendio e primo soccorso;
- dei numeri telefonici d'emergenza.

I comportamenti all'interno delle aree e dei locali scolastici dovranno risultare sempre compatibili con le situazioni di rischio rilevate.

3- L'accesso è consentito ai soli visitatori esterni maggiorenni. In via eccezionale può essere autorizzato l'accesso a visitatori minori qualora accompagnati; in tal caso gli accompagnatori assumono la vigilanza sul minore medesimo assicurando la sorveglianza necessaria atta ad evitare ogni comportamento a rischio.

D) TUTELA DEI DATI PERSONALI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

1- L'informativa di cui all'art. 13 del D.L.vo 196/2003 comprende anche l'informazione relativa al trattamento dei dati sensibili. I predetti trattamenti sono effettuati esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 20 del D.L.vo 196/2003.

2- Le tipologie di dati sensibili trattabili e le operazioni eseguibili di cui al comma 2 del sopra richiamato art. 20, sono quelle contenute nelle schede allegate al DM 305/2006. Il presente regolamento assume le predette schede come fattore di riferimento per la presente sezione.

3- Nell'ambito delle attività didattiche e in quanto autorizzate dai docenti possono essere effettuate riprese foto/video/audio di alunni, insegnanti e genitori.

4- Ove l'iniziativa delle riprese di cui al comma 3 è promossa dagli insegnanti, dovrà essere:

- a) fornita informativa specifica ai genitori/affidatari;
- b) acquisita l'autorizzazione da parte dei genitori/affidatari.

5- E' sempre vietata la diffusione a terzi di registrazioni foto/video/audio di alunni ed operatori scolastici ove non siano stati previamente informati gli interessati e non sia stato espressamente acquisito il loro consenso.

6- E' sempre vietata la ripresa foto/video/audio che può ledere la dignità o la reputazione dei soggetti ripresi.

7- Stante il rilevante interesse pubblico, la scuola può partecipare a iniziative promosse dalla ASL o da altre strutture sanitarie autorizzate, volte alla promozione della salute, all'accertamento preventivo di patologie, incluse le predisposizioni di natura genetica, ad indagini epidemiologiche ecc, a favore degli alunni e del personale della scuola.

In tal caso i dati sensibili sono quelli atti a rivelare lo stato di salute; i trattamenti eseguibili consistono nella raccolta, registrazione e trasmissione dei dati in parola ai soggetti autorizzati al trattamento finale.

La partecipazione degli alunni alle predette iniziative è consentita unicamente alle seguenti condizioni:

- a) informativa specifica rivolta ai genitori/affidatari;
- b) autorizzazione da parte dei genitori/affidatari medesimi.